

# GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 31 agosto 2018

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:**

- 1<sup>a</sup> Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- 2<sup>a</sup> Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- 3<sup>a</sup> Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
- 4<sup>a</sup> Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- 5<sup>a</sup> Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni"**, è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [gazzettaufficiale@giustiziacert.it](mailto:gazzettaufficiale@giustiziacert.it), curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: [gazzettaufficiale@giustizia.it](mailto:gazzettaufficiale@giustizia.it)

## SOMMARIO

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo

DECRETO 10 agosto 2018.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia.** (18A05654). . . . . Pag. 1

DECRETO 10 agosto 2018.

**Integrazione del decreto 23 ottobre 2017 relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia.** (18A05655). . . . . Pag. 1

DECRETO 10 agosto 2018.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia.** (18A05656). . . . . Pag. 3

DECRETO 10 agosto 2018.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia Romagna.** (18A05657). . . . . Pag. 4

DECRETO 10 agosto 2018.


**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia Romagna.** (18A05658). . . . . Pag. 6

DECRETO 10 agosto 2018.


**Integrazione del decreto 23 ottobre 2017 relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Piemonte.** (18A05659). . . . . Pag. 7

DECRETO 10 agosto 2018.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Calabria.** (18A05660). . . . . Pag. 8



<p>DECRETO 10 agosto 2018.</p> <p><b>Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Umbria.</b> (18A05661). . . . .</p>	Pag. 9	<p>DECRETO 8 agosto 2018.</p> <p><b>Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Terni Casa Due», in Terni e nomina del commissario liquidatore.</b> (18A05670)</p>	Pag. 19
<p>DECRETO 10 agosto 2018.</p> <p><b>Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Molise.</b> (18A05662). . . . .</p>	Pag. 10	<p>DECRETO 8 agosto 2018.</p> <p><b>Liquidazione coatta amministrativa della «Spyder società cooperativa a r.l.», in Bussolengo e nomina del commissario liquidatore.</b> (18A05672)</p>	Pag. 20
<p>DECRETO 10 agosto 2018.</p> <p><b> Rettifica del decreto 30 ottobre 2017 relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Abruzzo.</b> (18A05663). . . . .</p>	Pag. 12	<p>DECRETO 8 agosto 2018.</p> <p><b>Liquidazione coatta amministrativa della «R.S.M. società cooperativa», in Monza e nomina del commissario liquidatore.</b> (18A05673) . . . . .</p>	Pag. 21
<p>DECRETO 10 agosto 2018.</p> <p><b>Integrazione del decreto 12 ottobre 2017 relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Marche.</b> (18A05664). . . . .</p>	Pag. 13	<p>DECRETO 8 agosto 2018.</p> <p><b>Liquidazione coatta amministrativa della «Li.No.Ri. società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Bussolengo e nomina del commissario liquidatore.</b> (18A05674) . . . . .</p>	Pag. 21
<p>DECRETO 10 agosto 2018.</p> <p><b>Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Toscana.</b> (18A05665) . . . . .</p>	Pag. 14	<p>DECRETO 8 agosto 2018.</p> <p><b>Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Sima società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Pero e nomina del commissario liquidatore.</b> (18A05675) . . . . .</p>	Pag. 22
<p>DECRETO 10 agosto 2018.</p> <p><b>Integrazione del decreto 2 marzo 2018 relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Campania.</b> (18A05666) . . . . .</p>	Pag. 15	<p>DECRETO 8 agosto 2018.</p> <p><b>Sostituzione del commissario liquidatore della «Cotau società cooperativa», in Padova.</b> (18A05676). . . . .</p>	Pag. 23
<p>DECRETO 10 agosto 2018.</p> <p><b>Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (<i>Xylella fastidiosa</i>) nella Regione Puglia.</b> (18A05667) . . . . .</p>	Pag. 16	<p>DECRETO 9 agosto 2018.</p> <p><b>Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Vigilanza Privata a responsabilità limitata», in Venezia.</b> (18A05671) . . . . .</p>	Pag. 24
<p>DECRETO 10 agosto 2018.</p> <p><b>Integrazione del decreto 25 settembre 2017 relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Campania.</b> (18A05668). . . . .</p>	Pag. 17	<p>DECRETO 9 agosto 2018.</p> <p><b>Liquidazione coatta amministrativa della «E-Social società cooperativa sociale - onlus in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.</b> (18A05677). . . . .</p>	Pag. 24
<p><b>Ministero dello sviluppo economico</b></p>		<p>DECRETO 9 agosto 2018.</p> <p><b>Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale ABC SOS a r.l. in liquidazione», in Roma.</b> (18A05678). . . . .</p>	Pag. 25
<p>DECRETO 8 agosto 2018.</p> <p><b>Liquidazione coatta amministrativa della «Wonder società cooperativa a r.l.», in Bussolengo e nomina del commissario liquidatore.</b> (18A05669)</p>	Pag. 18	<p>DECRETO 9 agosto 2018.</p> <p><b>Sostituzione del commissario liquidatore della «Shipping soc. coop.», in Roma.</b> (18A05679). . . . .</p>	Pag. 26



**Presidenza  
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 agosto 2018.

**Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Umbria nelle iniziative finalizzate a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della medesima regione.** (Ordinanza n. 541). (18A05718) . Pag. 26

ORDINANZA 22 agosto 2018.

**Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della medesima regione.** (Ordinanza n. 540). (18A05719). Pag. 28

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 9 agosto 2018.

**Classificazione del medicinale per uso umano «Herzuma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/1322/2018). (18A05715). . . . . Pag. 29

DETERMINA 10 agosto 2018.

**Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Kanjinti».** (Determina n. DG/1323/2018). (18A05716). . . . . Pag. 31

**Banca d'Italia**

PROVVEDIMENTO 31 luglio 2018.

**Disciplina della Centrale di Allarme Interbancaria.** (18A05692). . . . . Pag. 34

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Cassa depositi e prestiti S.p.A.**

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali (18A05769) . . . . . Pag. 35

**Ministero della salute**

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Diluente per i vaccini aviari Merial» da somministrare per via oculare. (18A05684) . . . . . Pag. 35

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enroxal 100 mg/ml» soluzione orale per polli e tacchini. (18A05685) . . . . . Pag. 35

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tintura di iodio Candioli». (18A05686) . . . . . Pag. 36


Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Floxatril soluzione orale 100 mg/ml» per polli e tacchini. (18A05687) . . . . . Pag. 36

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stabox 5% Premix» (18A05688) . . . . . Pag. 36

Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Dany's Bienenwohl». (18A05689) Pag. 37

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario (18A05690) . . . . . Pag. 37

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario (18A05691) . . . . . Pag. 38





## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 10 agosto 2018.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Esaminata la proposta della Regione Lombardia di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

piogge alluvionali dal 18 marzo 2018 al 19 marzo 2018 nella Provincia di Mantova.

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni causati alle infrastrutture connesse all'attività agricola

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

*Mantova:*

piogge alluvionali dal 18 marzo 2018 al 19 marzo 2018;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di: Borgofranco sul Po, Carbonara di Po, Gonzaga, Pegognaga, San Benedetto Po, Schivenoglia, Sermide.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2018

*Il Ministro: CENTINAIO*

18A05654

DECRETO 10 agosto 2018.

**Integrazione del decreto 23 ottobre 2017 relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel Settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;





Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo 2015, Reg. ne Provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Visto l'art. 15 comma 4 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, integrato dall'art. 43 comma 5-ter del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dove è stabilito che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale

intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102».

Visto il proprio decreto 23 ottobre 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 novembre 2017 n. 258, di declaratoria eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei territori della Regione Lombardia dal 18 aprile 2017 al 28 aprile 2017;

Vista la nota 19 febbraio 2018 con la quale la Regione Lombardia chiede di inserire il Comune di Mezzanino della Provincia di Pavia tra i territori delimitati con il richiamato decreto 23 ottobre 2017, per i danni alle produzioni;

Considerato che la Regione Lombardia, con la delibera di Giunta Regionale n. 7857 del 12 febbraio 2018 trasmessa con la suddetta nota, ha chiarito che il mancato inserimento è stato determinato da un mero errore di trascrizione dei comuni interessati e che l'importo dei danni è già compreso nella proposta regionale accolta con il decreto ministeriale 23 ottobre 2017 sopra citato;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e successive modificazioni e integrazioni;

Ritenuto di accogliere la richiesta di integrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. La dichiarazione di eccezionalità delle gelate dal 18 aprile 2017 al 28 aprile 2017 di cui al decreto 23 ottobre 2017 richiamato nelle premesse, è estesa al Comune di Mezzanino della Provincia di Pavia, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d), previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2018

Il Ministro: CENTINAIO

18A05655



DECRETO 10 agosto 2018.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Lombardia.**

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);


Visto l'art. 15 comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, integrato dall'art. 43 comma 5-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 e dall'art. 3 comma 17-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 dove è stabilito che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»

Esaminata, alla luce della normativa soprarichiamata, la richiesta della Regione Lombardia di declaratoria per l'applicazione nei territori delle province di Bergamo, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Milano, Monza-Brianza, Pavia e Varese danneggiate dalla siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Considerato che per le province di Como, Lecco, Milano e Monza-Brianza sono stati indicati periodi posteriori al 21 settembre (fine estate), stabilite ai sensi dell'art. 15, comma 4, decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, integrato dall'art. 3 comma 17-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla legge 3 agosto 2017 n. 123, ai fini del riconoscimento di eccezionalità delle avversità atmosferiche per l'attivazione delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, si ritiene necessario riportare tali periodi nell'intervallo temporale stabilito dalla suddetta norma;

Dato atto alla Regione Lombardia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e successiva modificazione e integrazione;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lombardia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni;



Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere  
di eccezionalità degli eventi atmosferici*

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

*Bergamo:* siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), nel territorio dei Comuni di:

Adrara San Rocco, Ambivere, Arzago d'Adda, Averara, Azzone, Bariano, Bedulita, Bergamo, Boltiere, Brembate, Caprino Bergamasco, Carobbio degli Angeli, Casazza, Cenate Sotto, Foresto Sparso, Gandellino, Gromo, Grone, Nembro, Osio Sotto, Palazzago, Palosco, Parre, piazza Brembana, Pradalunga, Predore, Roncobello, Sant'Omobono Terme, Santa Brigida, Selvino, Seriate, Sotto il Monte Giovanni XXIII, Sovere, Stezzano, Tavernola Bergamasca.

*Como:* siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), nel territorio dei Comuni di:

Albiolo, Beregazzo con Figliaro, Cagno, Carlazzo, Cernobbio, Colverde, Como, Domaso Lomazzo, Montano Lucino, San Siro, Tavernerio, Vertemate Con Minoprio.

*Cremona:* siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), nel territorio dei Comuni di:

Bonomerse, Ca' d'Andrea, Casalbuttano ed Uniti, Crema, Cumignano sul Naviglio, Gerre De' Caprioli, Romanengo, San Giovanni in Croce, Stagno Lombardo.

*Lecco:* siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), nel territorio dei Comuni di:

Bosisio Parini, Casatenovo, Colico, Calco, Colle Brianza, Galbiate, La Valletta Brianza, Mandello del Lario, Missaglia, Monte Marengo, Sirtori.

*Lodi:* siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), nel territorio dei Comuni di:

Castelnuovo Bocca d'Adda, Graffignana, Mairago, Maleo, Salerano sul Lambro.

*Milano:* siccità dal 1° maggio 2017 al 21 settembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), nel territorio dei Comuni di:

Arluno, Busto Garolfo, Corbetta, Dairago, Legnano, Magenta, Motta Visconti, Osson, Robecchetto con Induno, San Colombano al Lambro, Senago, Sesto San Giovanni, Vanzaghello, Vittuone.

*Monza e della Brianza:* siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), nel territorio dei Comuni di:

Besana in Brianza, Nova Milanese.

*Pavia:* siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), nel territorio dei Comuni di:

Bagnaria, Bereguardo, Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Broni, Campospino, Carbonara al Ticino, Cassolnovo, Casteggio, Cécima, Cervesina, Chignolo Po, Codevilla, Corvino San Quirico, Inverno e Monteleone, Miradolo Terme, Montalto Pavese, Ponte Nizza, Retorbido, Rivanazzano Terme, Rocca Susella, Rovescala, San Cipriano Po, Santa Margherita di Staffora, Travacò Siccomario, Val di Nizza, Varzi, Vigevano, Voghera, Zenevredo.

*Varese:* siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettera a), nel territorio dei Comuni di:

Brescia, Busto Arsizio, Caronno Pertusella, Caronno Varesino, Comerio, Gorla Minore, Lonate Pozzolo, Lozza, Oggiona con Santo Stefano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2018

*Il Ministro:* CENTINAIO

18A05656

DECRETO 10 agosto 2018.


**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia Romagna.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;





Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg. n. provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuti comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopraccitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Emilia Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1° febbraio 2018 al 31 marzo 2018 nelle Province di Forlì - Cesena, Modena, Rimini.

Dato atto alla Regione Emilia Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e successiva modificazione e integrazione;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle Strutture aziendali e alle Infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento legislativo previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successiva modificazione e integrazione:

*Forlì - Cesena:* piogge persistenti dal 1° febbraio 2018 al 31 marzo 2018;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di: Bagno di Romagna, Bertinoro, Borghi, Cesena, Civitella di Romagna, Galeata, Meldola, Mercato Saraceno, Modigliana, Portico e San Benedetto, Predappio, Rocca San Casciano, Roncofreddo, Santa Sofia, Sarsina, Sogliano al Rubicone, Tredozio, Verghereto.

piogge persistenti dal 1° febbraio 2018 al 31 marzo 2018;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei Comuni di: Cesena, Civitella di Romagna, Portico e San Benedetto.

*Modena:* piogge persistenti dal 1° febbraio 2018 al 31 marzo 2018;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di: Guiglia, Marano sul Panaro, Pavullo nel Frignano.

*Rimini:* piogge persistenti dal 1° febbraio 2018 al 31 marzo 2018;


provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di: Casteldelci, Gemmano, Maiolo, Mondaino, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo - Monte Colombo, Novafeltria, Pennabilli, Saludecio, San Clemente, San Leo, Sant'Agata Feltria, Talamello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2018

*Il Ministro:* CENTINAIO

18A05657



DECRETO 10 agosto 2018.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Emilia Romagna.**

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto Comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Emilia Romagna di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge alluvionali dall'8 dicembre 2017 al 12 dicembre 2017 nella Provincia di Modena;

venti impetuosi dal 10 dicembre 2017 al 12 dicembre 2017 nelle Province di Bologna, Forlì - Cesena;

piogge alluvionali dall'11 dicembre 2017 al 12 dicembre 2017 nella Provincia di Reggio nell'Emilia;

piogge alluvionali dall'8 dicembre 2017 al 12 dicembre 2017 nella Provincia di Reggio nell'Emilia;

venti impetuosi dall'11 dicembre 2017 al 12 dicembre 2017 nella Provincia di Modena.

Dato atto alla Regione Emilia Romagna di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e successiva modificazione e integrazione;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Emilia Romagna di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle Strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*


1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

*Bologna:* venti impetuosi dal 10 dicembre 2017 al 12 dicembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di:

Alto Reno Terme, Camugnano, Castel d'Aiano, Castel di Casio, Gaggio Montano, Grizzana Morandi, Lioiano, Marzabotto, Monte San Pietro, Monzuno, Pianoro, San Benedetto Val di Sambro, Valsamoggia, Vergato.

*Forlì - Cesena:* venti impetuosi dal 10 dicembre 2017 al 12 dicembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di:

Bagno di Romagna, Mercato Saraceno, Santa Sofia, Sarsina, Tredozio, Verghereto.



*Modena*: piogge alluvionali dall'8 dicembre 2017 al 12 dicembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio del Comune di: Campogalliano;

venti impetuosi dall'11 dicembre 2017 al 12 dicembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di:

Fanano, Guiglia, Lama Mocogno, Montecreto, Montese, Palagano, Pavullo nel Frignano, Polinago, Seramazzoni, Sestola, Zocca.

*Reggio nell'Emilia*: piogge alluvionali dall'11 dicembre 2017 al 12 dicembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di: Brescello.

piogge alluvionali dall'8 dicembre 2017 al 12 dicembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio del Comune di: Rubiera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2018

*Il Ministro*: CENTINAIO

18A05658

DECRETO 10 agosto 2018.

**Integrazione del decreto 23 ottobre 2017 relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Piemonte.**

#### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;


Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/04 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Visto l'art. 15 comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, integrato dall'art. 43 comma 5-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dove è stabilito che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatisi nel mese di aprile 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»

Visto il proprio decreto 23 ottobre 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 novembre 2017 n. 258, per l'applicazione, nei territori della Provincia di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli e Verbano-Cusio-Ossola danneggiate dalle gelate dal 18 aprile 2017 al 21 aprile 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;





Vista la nota 19 dicembre 2017 con la quale la Regione Piemonte chiede di inserire il Comune di Costa Vescovato della Provincia di Alessandria e il Comune di La Morra per la Provincia di Cuneo tra i territori delimitati con il richiamato decreto 23 ottobre 2017, per i danni alle produzioni;

Considerato che la Regione Piemonte con la suddetta nota ha chiarito che l'invio tardivo delle richieste integrative è stato determinato da disguidi riguardanti la trasmissione telematica che non hanno consentito il tempestivo inserimento degli ulteriori territori danneggiati;

Dato atto alla Regione Piemonte di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/04 e successiva modificazione e integrazione;

Ritenuto di accogliere la richiesta di integrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. La dichiarazione di eccezionalità delle gelate dal 18 aprile 2017 al 21 aprile 2017 di cui al decreto 23 ottobre 2017 richiamato nelle premesse, è estesa al Comune di Costa Vescovato della Provincia di Alessandria ed al Comune di La Morra della Provincia di Cuneo, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d), previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2018

*Il Ministro:* CENTINAIO

18A05659

DECRETO 10 agosto 2018.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Calabria.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;


Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopraccitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Calabria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

venti impetuosi del 3 gennaio 2018, 4 gennaio 2018 e 17 gennaio 2018 nella Provincia di Reggio di Calabria;

venti impetuosi del 17 gennaio 2018 nella Provincia di Catanzaro.





Dato atto alla Regione Calabria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Calabria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

*Catanzaro:*

venti impetuosi del 17 gennaio 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di: Andali, Belcastro, Botricello, Cerva, Cropani, Guardavalle, Marcedusa, Petronà, Sant'Andrea Apostolo dello Ionio, Santa Caterina dello Ionio, Sersale;

*Reggio di Calabria:*

venti impetuosi del 3 gennaio 2018, 4 gennaio 2018 e 17 gennaio 2018;

provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di: Africo, Ardore, Benestare, Bianco, Bovalingo, Brancaleone, Bruzzano Zeffirio, Camini, Caraffa del Bianco, Careri, Casignana, Ciminà, Ferruzzano, Monasterace, Palizzi, Plati, Portigliola, San Lorenzo, Sant'Agata del Bianco, Sant'Ilario dello Ionio, Staiti, Stilo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2018

*Il Ministro:* CENTINAIO

18A05660

DECRETO 10 agosto 2018.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Umbria.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;


Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;



Vista la ricezione del numero di aiuti comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopraccitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Umbria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

piogge persistenti dal 1° febbraio 2018 al 9 aprile 2018 nelle Province di Perugia, Terni.

Dato atto alla Regione Umbria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Umbria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento legislativo previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i.:

*Perugia:*

piogge persistenti dal 1° febbraio 2018 al 9 aprile 2018; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di: Gubbio, Valfabbrica;

piogge persistenti dal 1° febbraio 2018 al 9 aprile 2018; provvidenze di cui all'art. 5, comma 6 nel territorio del Comune di: Gubbio.

*Terni:*

piogge persistenti dal 1° febbraio 2018 al 9 aprile 2018; provvidenze di cui all'art. 5, comma 3 nel territorio dei comuni di: Acquasparta, Montecastrilli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2018

*Il Ministro:* CENTINAIO

18A05661

DECRETO 10 agosto 2018.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Molise.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;


Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;



Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopraccitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Visto l'art. 15, comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, integrato dall'art. 43, comma 5-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 e dall'art. 3, comma 17-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 dove è stabilito che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017 e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Esaminata, alla luce della normativa soprarichiamata, la richiesta della Regione Molise di declaratoria per l'applicazione nei territori delle Province di Campobasso e Isernia danneggiate dalla siccità dal 1° giugno 2017 al 10 settembre 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Dato atto alla Regione Molise di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Molise di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

*Campobasso:*

siccità dal 1° giugno 2017 al 10 settembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dei comuni di:

Acquaviva Collecroce, Baranello, Bojano, Bonefro, Busso, Campobasso, Campochiaro, Campodipietra, Campolieto, Casacalenda, Casalciprano, Castelbottaccio, Castelmauro, Castropignano, Cercemaggiore, Cercepicolica, Civitacampomarano, Colle d'Anchise, Colletorto, Duronia, Ferrazzano, Fossalto, Gambatesa, Gildone, Guardialfiera, Guardiaregia, Guglionesi, Jelsi, Larino, Limosano, Lucito, Lupara, Macchia Valfortore, Mafalda, Matrice, Mirabello Sannitico, Monacilioni, Montagnano, Montecilfone, Montelongo, Montenero di Bisaccia, Montorio nei Frentani, Morrone del Sannio, Oratino, Palata, Petrella Tifernina, Pietracatella, Pietracupa, Providenti, Riccia, Ripabottoni, Ripalimosani, Roccavivara, Rotello, Salcito, San Biase, San Felice del Molise, San Giacomo degli Schiavoni, San Giovanni in Galdo, San Giuliano del Sannio, San Giuliano di Puglia, San Martino in Pensilis, San Massimo, San Polo Matese, Sant'Angelo Limosano, Sant'Elia a Pianisi, Santa Croce di Magliano, Sepino, Spinete, Torella del Sannio, Toro, Trivento, Tufara, Ururi, Vinchiaturro.

*Isernia:*

siccità dal 1° giugno 2017 al 10 settembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dei comuni di:


Acquaviva d'Isernia, Agnone, Bagnoli del Trigno, Belmonte del Sannio, Cantalupo nel Sannio, Capracotta, Carovilli, Carpinone, Castel San Vincenzo, Castelpetroso, Castelpizzuto, Castelverrino, Cerro al Volturno, Civitanova del Sannio, Colli a Volturno, Conca Casale, Filignano, Forlì del Sannio, Fornelli, Frosolone, Isernia, Longano, Macchiagodena, Miranda, Montenero Val Cocchiara, Monteroduni, Pesche, Pescocolanciano, Pescopennataro, Pietrabbondante, Pizzone, Poggio Sannita, Pozzilli, Rionero Sannitico, Roccamandolfi, Roccasicura, Rocchetta a Volturno, San Pietro Avellana, Sant'Agapito, Sant'Angelo del Pesco, Sant'Elena Sannita, Santa Maria del Molise, Scapoli, Sesto Campano, Vastogirardi, Venafro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2018

*Il Ministro:* CENTINAIO

18A05662





DECRETO 10 agosto 2018.

**Rettifica del decreto 30 ottobre 2017 relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Abruzzo.**

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017, n. 45 ed in particolare l'art. 15, comma 4 dove è stabilito, tra l'altro, che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»;


Visto il proprio decreto 30 ottobre 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 10 novembre 2017, n. 263, per l'applicazione, nei territori delle Province di Chieti, Teramo, l'Aquila e Pescara danneggiati dall'eccesso di neve dal 5 gennaio 2017 al 25 gennaio 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la nota 23 gennaio 2018 con la quale la Regione Abruzzo chiede alcune rettifiche di individuazione delle aree colpite;

Considerato che la Regione Abruzzo con la suddetta nota ha chiarito che il mancato inserimento del Comune di Rocca San Giovanni in provincia di Chieti è stato determinato da una involontaria omissione in sede di trascrizione dei dati che non ha consentito l'inserimento dei territori danneggiati;

Dato atto alla Regione Abruzzo di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la richiesta di rettifica;





Decreta:

Art. 1.

Nel dispositivo del decreto 30 ottobre 2017 di dichiarazione di eccezionalità dell'eccesso di neve dal 5 gennaio 2017 al 25 gennaio 2017, per la Provincia di Chieti sono disposte le seguenti rettifiche:

1. il Comune di Pennapiedimonte è escluso dall'elenco dei territori della Provincia di Chieti nei quali possono essere attivate le provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *d)* e comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

2. l'elenco dei comuni della Provincia di Chieti, nei quali possono essere attivate le provvidenze di cui all'art. 5, comma 2, lettere *a)*, *d)* e comma 3 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è integrato con il Comune di Rocca San Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2018

*Il Ministro:* CENTINAIO

18A05663

DECRETO 10 agosto 2018.

**Integrazione del decreto 12 ottobre 2017 relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Marche.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;


Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg. ne Provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopraccitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45 ed in particolare l'art. 15 comma 4 dove è stabilito, tra l'altro, che «Le imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»

Visto il proprio decreto 12 ottobre 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 ottobre 2017 n. 251, per l'applicazione, nei territori delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Fermo e Pesaro Urbino danneggiate dall'eccesso di neve dal 12 gennaio 2017 al 19 gennaio 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;



Vista la nota 8 gennaio 2018 con la quale la Regione Marche chiede di inserire il Comune di Frontone della Provincia di Pesaro Urbino tra i territori delimitati con il richiamato decreto 12 ottobre 2017, per i danni alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Considerato che la Regione Marche con la suddetta nota ha chiarito che nonostante l'invio della richiesta abbia rispettato le modalità previste, a causa di disguidi informatici non è stato possibile consentire l'inserimento dei territori danneggiati;

Dato atto alla Regione Marche di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la richiesta di integrazione;

Decreta:

Art. 1.

1. La dichiarazione di eccezionalità dell'eccesso di neve dal 15 gennaio 2017 al 16 gennaio 2017 di cui al decreto 12 ottobre 2017 richiamato nella premessa, è estesa al Comune di Frontone per la Provincia di Pesaro Urbino, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5 comma 6, previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2018

*Il Ministro:* CENTINAIO

18A05664

DECRETO 10 agosto 2018.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Toscana.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;


Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopraccitati, rubricata al n. SA.49425(2017/XA);

Esaminata la proposta della Regione Toscana di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale: piogge alluvionali dal 9 settembre 2017 al 10 settembre 2017 nella Provincia di Livorno.

Dato atto alla Regione Toscana di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Toscana di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per i danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola.



Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici*

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per i danni causati alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82:

*Livorno:*

piogge alluvionali dal 9 settembre 2017 al 10 settembre 2017;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 e comma 6 nel territorio dei comuni di: Collesalveti, Livorno, Rosignano Marittimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2018

*Il Ministro:* CENTINAIO

18A05665

DECRETO 10 agosto 2018.

**Integrazione del decreto 2 marzo 2018 relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Campania.**

**IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO**

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopraccitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Visto l'art. 15 comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, integrato dall'art. 43 comma 5-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96 e dall'art. 3 comma 17-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91 convertito dalla legge 3 agosto 2017 n. 123 dove è stabilito che «Le imprese agricole ubicate nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle nevicate eccezionali verificatisi nel mese di aprile 2017 e dalla eccezionale siccità prolungata delle stagioni primaverile ed estiva del 2017 e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.»





Visto il proprio decreto 2 marzo 2018 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 16 marzo 2018 n. 63, per l'applicazione, nei territori delle province di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno danneggiate dalla siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la nota 21 maggio 2018 con la quale la Regione Campania chiede di inserire i comuni di Castelcivita, Lustra, Omignano, Ogliastro Cilento e Torchiara della Provincia di Salerno tra i territori delimitati con il richiamato decreto 2 marzo 2018, per i danni alle produzioni;

Considerato che la Regione Campania con la suddetta nota ha chiarito che le omissioni di tale areale danneggiato sono state determinate dalla mancata indicazione dei predetti comuni nelle tabelle degli allegati tecnici facenti parte della documentazione inviata;

Dato atto alla Regione Campania di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta al fine di non danneggiare i potenziali beneficiari ubicati nei territori compresi nella richiesta integrativa;

Decreta:

Art. 1.

1. La dichiarazione di eccezionalità della siccità dal 21 marzo 2017 al 21 settembre 2017 di cui al decreto 2 marzo 2018 richiamato nelle premesse, è estesa ai comuni di Castelcivita, Lustra, Omignano, Ogliastro Cilento e Torchiara della Provincia di Salerno, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d), previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2018

*Il Ministro:* CENTINAIO

18A05666

DECRETO 10 agosto 2018.

**Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità dei danni causati da organismi nocivi (*Xylella fastidiosa*) nella Regione Puglia.**

#### IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dai decreti legislativi n. 82/2008 e n. 32/2018, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;


Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, ed in particolare l'art. 1, comma 127 dove è stabilito che: «al fine di favorire la ripresa economica delle imprese agricole dei territori colpiti dal batterio *Xylella fastidiosa*, il Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è rifinanziato per un importo pari ad 1 milione di euro per ciascuna delle annualità 2018 e 2019, da destinare al finanziamento degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, lettera b), del decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole danneggiate dal batterio *Xylella fastidiosa* negli anni 2016 e 2017; a tal fine, la regione Puglia, anche in deroga ai termini stabiliti dall'art. 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, può deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi, entro il termine perentorio del 31 marzo 2018»;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 26 riguardante gli «Aiuti destinati a indennizzare i costi della prevenzione, del controllo e dell'eradicazione di epizoozie e organismi nocivi ai vegetali e aiuti destinati a ovviare ai danni causate da epizoozie e organismi nocivi ai vegetali»;

Visto il decreto direttoriale 7 settembre 2015, con il quale sono state stabilite disposizioni applicative per la concessione di aiuti compensativi a fronte dei danni subiti dalle imprese agricole a causa di infezioni da organismi nocivi, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto direttoriale applicativo 7 settembre 2015, rubricato al n. SA.42901 (2015/XA);





Esaminata la proposta della Regione Puglia di declaratoria di eccezionalità dell'infezione della fitopatia di seguito indicata, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale, approvata con delibera di Giunta regionale n. 494 del 27 marzo 2018, successivamente integrata con delibera n. 934 del 5 giugno 2018:

*Xylella fastidiosa* dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 nelle Province di Brindisi, Lecce e Taranto.

Dato atto alla Regione Puglia di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Puglia di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per effetto dei danni alle produzioni agricole;

Decreta:

Art. 1.

*Declaratoria del carattere di eccezionalità delle infezioni di Xylella fastidiosa*

1. È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e s.m.i.:

*Brindisi*: infezioni di *Xylella fastidiosa* dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dei Comuni di:

Brindisi, Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Cisternino, Erchie, Fasano, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, Ostuni, San Donaci, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, San Vito dei Normanni, Torchiarello, Torre Santa Susanna, Villa Castelli.

*Lecce*: infezioni di *Xylella fastidiosa* dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d) nell'intero territorio provinciale.

*Taranto*: infezioni di *Xylella fastidiosa* dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 provvidenze di cui all'art. 5 comma 2, lettere a), b), c), d) nel territorio dei Comuni di:

Avetrana, Manduria, Maruggio, Sava.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2018

*Il Ministro*: CENTINAIO

18A05667

DECRETO 10 agosto 2018.

**Integrazione del decreto 25 settembre 2017 relativo alla dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella Regione Campania.**

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE  
ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) n. 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2018, n. 32, concernente le modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004 n. 102, in attuazione dell'art. 21 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della regione o provincia autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto regolamento n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;



Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei conti in data 11 marzo 2015, reg.ne provv. n. 623, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 9 aprile 2015, riguardante le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 102/2004 attuabili alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale, nonché il relativo decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015, pubblicato nel sito internet del Ministero;

Vista la ricezione del numero di aiuto comunicato in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, relativamente al decreto ministeriale 29 dicembre 2014 e decreto direttoriale applicativo 24 luglio 2015 sopracitati, rubricata al n. SA.49425 (2017/XA);

Visto l'art. 15 comma 4 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito dalla legge 7 aprile 2017 n. 45, integrato dall'art. 43 comma 5-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito dalla legge 21 giugno 2017 n. 96, dove è stabilito che «Le imprese agricole ubicate nelle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, nonché le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate, dalle brinate e dalle neviccate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102»;

Visto il proprio decreto 25 settembre 2017 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 28 ottobre 2017 n. 253, per l'applicazione, nei territori delle Province di Avellino, Caserta, Napoli e Salerno danneggiate dalle gelate dal 18 aprile 2017 al 22 aprile 2017, delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Vista la nota 29 dicembre 2017 con la quale la Regione Campania chiede di estendere la delimitazione dei territori danneggiati dalle gelate verificatesi dal 18 al 22 aprile 2017, di cui al citato decreto di declaratoria 25 settembre 2017, ai Comuni di Alvignano, Baia e Latina e Dragoni della Provincia di Caserta;

Considerato che la Regione Campania con la suddetta nota ha chiarito che il ritardo dell'invio delle richieste è stato determinato da disguidi che hanno ritardato la trasmissione della documentazione tra gli uffici periferici e la regione;

Dato atto alla Regione Campania di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 102/2004 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta al fine di non danneggiare i potenziali beneficiari ubicati nei territori compresi nella richiesta integrativa;

Decreta:

Art. 1.

1. La dichiarazione di eccezionalità delle gelate dal 18 aprile 2017 al 22 aprile 2017 di cui al decreto 25 settembre 2017 richiamato nelle premesse, è estesa ai Comuni di Alvignano, Baia e Latina e Dragoni della provincia di Caserta, ai fini dell'applicazione delle provvidenze di cui all'art. 5 comma 2 lettere a), b), c), d), previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2018

*Il Ministro:* CENTINAIO

18A05668

## MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 8 agosto 2018.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Wonder società cooperativa a r.l.», in Bussolengo e nomina del commissario liquidatore.**

### IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;


Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione della Unione italiana cooperative concluse con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Wonder Società cooperativa a r.l.».

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2014, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 127.494,00, si riscontra una massa debitoria di € 199.222,00 ed un patrimonio netto negativo di € -76.306,00;

Considerato che in data 30 novembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;



Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 17 luglio 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 17 luglio 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo della dott.ssa Annalisa Giannetti;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Wonder Società cooperativa a r.l.», con sede in Bussolengo (VR), (codice fiscale 04245900230) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile;

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Annalisa Giannetti (codice fiscale GNNNLS70R65H501R).

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 agosto 2018

*Il Ministro:* DI MAIO

18A05669

DECRETO 8 agosto 2018.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa edilizia Terni Casa Due», in Terni e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Società cooperativa edilizia Terni Casa Due» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 31 luglio 2017 da cui si rileva una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 11.403.908,00 si riscontra una massa debitoria di € 12.133.300,00 ed un patrimonio netto negativo di € -765.854,00;

Considerato che in data 25 luglio 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Vista la nota del 7 agosto 2017 con la quale il legale rappresentante della suddetta cooperativa ha formalizzato le proprie controdeduzioni, a seguito delle quali il competente Ufficio, in data 15 settembre 2017, ha richiesto una situazione patrimoniale aggiornata;

Considerato che i dati della situazione patrimoniale aggiornati al 31 luglio 2017, trasmessi dal legale rappresentante in data 3 ottobre 2017 confermano lo stato di decozione dell'ente, rilevabile dai dati patrimoniali sopra riportati;


Considerato che la situazione patrimoniale dell'ente appare ad oggi immutata, a quanto risulta dalla citata documentazione acquisita agli atti;

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 17 luglio 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 17 luglio 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo l'avv. Filippo Calabrese;





Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia Terni Casa Due», con sede in Terni, (codice fiscale 00454150558) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Filippo Calabrese nato a Perugia il 16 agosto 1969 (codice fiscale CLBFPP69M16G478I) ed ivi domiciliato in via delle Prome n. 20.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 agosto 2018

*Il Ministro:* DI MAIO

18A05670

DECRETO 8 agosto 2018.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Spyder società cooperativa a r.l.», in Bussolengo e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione della Unione Italiana Cooperative concluse con la proposta di adozione del provvedimento di gestione commissariale ex art. 2545-*sexdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «Spyder Società Cooperativa a r.l.»

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 2.132.046,00, si riscontra una massa debitoria a breve di € 2.643.315,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 804.817,00;

Considerato che in data 7 dicembre 2017 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 17 luglio 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 17 luglio 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo l'avv. Sara Agostini;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Spyder Società Cooperativa a r.l.», con sede in Bussolengo (VR), (codice fiscale n. 04219190230) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Sara Agostini nata a Genova il 6 settembre 1972 (codice fiscale GSTSRA72P46D969J) e domiciliata in Vigonza (PD) in viale del Lavoro n. 2/G.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 agosto 2018

*Il Ministro:* DI MAIO

18A05672



DECRETO 8 agosto 2018.

**Liquidazione coatta amministrativa della «R.S.M. società cooperativa», in Monza e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «R.S.M. società cooperativa» ha richiesto che la stessa fosse ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione:

Vista l'istruttoria effettuata dall'Amministrazione, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies codice civile;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2016, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 18.022,00, si riscontra una massa debitoria di € 829.589,00 ed un patrimonio netto negativo di € -811.567,00;

Considerato che in data 10 aprile 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni c/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «R.S.M. società cooperativa», con sede in Monza (MB) (codice fiscale 03148520368) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, e nominata commissario liquidatore l'avv. Elena Del Torre, (codice fiscale DLT-NE72H70F205E) nata a Milano (MI) il 30 giugno 1972 e ivi domiciliata, via Vincenzo Monti, n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 agosto 2018

*Il Ministro:* DI MAIO

18A05673

DECRETO 8 agosto 2018.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Li.No.Ri. società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Bussolengo e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze della revisione della Unione italiana cooperative concluse con la proposta di adozione del provvedimento di sostituzione del liquidatore ex art. 2545-octiesdecies codice civile nei confronti della società cooperativa «Li.No.Ri. società cooperativa a r.l. in liquidazione»

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies codice civile;



Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2015, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 526.214,00, si riscontra una massa debitoria di € 2.434.771,00 ed un patrimonio netto negativo di € -1.931.486,00;

Considerato che in data 14 febbraio 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 17 luglio 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 17 luglio 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Andrea Prisco;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Li.No.Ri. società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Bussolengo (VR), (codice fiscale 04217390238) è posta in liquidazione coatta liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, e nominato commissario liquidatore il dott. Andrea Prisco nato a Roma il 17 agosto 1970 (codice fiscale PRSNDR70M17H501M) e domiciliato a Roma in via Nairobi 40.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge. 4

Roma, 8 agosto 2018

*Il Ministro:* DI MAIO

18A05674

DECRETO 8 agosto 2018.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Nuova Sima società cooperativa a r.l. in liquidazione», in Pero e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «Nuova Sima società cooperativa a r.l. in liquidazione» ha richiesto che la stessa fosse ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, allegando la relativa documentazione;

Vista l'istruttoria effettuata dall'amministrazione, dalla quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex art. 2545-terdecies codice civile;


Considerato che dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 aprile 2017 allegata alla suddetta istanza, emerge una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 49.931,00, si riscontra una massa debitoria di € 258.006,00 ed un patrimonio netto negativo di € -208.075,00;

Considerato che in data 23 marzo 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-terdecies codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex articoli 2545-terdecies, 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;





Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Nuova Sima società cooperativa a r.l. in liquidazione», con sede in Pero (MI) (codice fiscale 09030630967) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, e nominata commissario liquidatore l'avv. Elena Del Torre (codice fiscale DLTLE72H70F205E), nata a Milano (MI) il 30 giugno 1972 e ivi domiciliata, via Vincenzo Monti, n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 agosto 2018

*Il Ministro:* DI MAIO

18A05675

DECRETO 8 agosto 2018.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Cotau società cooperativa», in Padova.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013 n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 4 aprile 2018, n. 262/2018 con il quale la società cooperativa «Cotau società cooperativa», con sede in Padova (PD), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Massimo Da Re ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota dell'11 aprile 2018 con il quale il citato commissario ha rinunciato all'incarico;

Visto il decreto ministeriale del 23 maggio 2018 n. 319/2018 con il quale il dott. Andrea Remonato è stato nominato commissario liquidatore della sopra citata società, in sostituzione del dott. Massimo Da Re, rinunciatario;

Vista la nota pervenuta in data 5 giugno 2018, con la quale il citato commissario liquidatore non ha accettato l'incarico;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Andrea Remonato dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Considerato che, in data 17 luglio 2018, presso l'Ufficio di Gabinetto e stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 giugno 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 17 luglio 2018, dal quale risulta che, essendo stata acquisita da parte dell'Amministrazione la rinuncia all'incarico di commissario liquidatore da parte di due dei professionisti della terna, non è stato necessario dar luogo alla procedura di sorteggio essendo automaticamente individuato il dott. Alberto Potti;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, e nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Alberto Potti (codice fiscale PTTLRT61R10G224S), nato a Padova (PD) il 10 ottobre 1961, ed ivi domiciliato in via Zabarella n. 29, in sostituzione del dott. Andrea Remonato, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.


Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 8 agosto 2018

*Il Ministro:* DI MAIO

18A05676



DECRETO 9 agosto 2018.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa Vigilanza Privata a responsabilità limitata», in Venezia.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 1995 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Dicastero competente *pro tempore*), con il quale la società - Cooperativa Vigilanza Privata a responsabilità limitata» con sede in Venezia (codice fiscale n. 01545860270) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi del previgente art. 2540 del codice civile (oggi art. 2545-*terdecies* del codice civile) e il dott. Edoardo Maria Giacò ne è stato nominato commissario liquidatore;

Visto il decreto ministeriale del 18 aprile 2004 con il quale l'avv. Franco Merlin è stato nominato commissario in sostituzione del dott. Edoardo Maria Giacò, deceduto;

Visto il decreto ministeriale del 20 dicembre 2013 con il quale il dott. Corrado Barsella è stato nominato commissario liquidatore in sostituzione dell'avv. Franco Merlin, deceduto;

Vista la nota pervenuta in data 12 febbraio 2018 con la quale il dott. Barsella ha comunicato le proprie dimissioni dall'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del Commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Massimo Zanocco, (codice fiscale ZNCMSM64T30I551K), nato a Scorzè (VE) il 30 dicembre 1964, domiciliato in Mirano (VE), via Castellantico n. 18, in sostituzione del dott. Corrado Borsella, dimissionario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 agosto 2018

*Il Ministro:* DI MAIO

18A05671

DECRETO 9 agosto 2018.

**Liquidazione coatta amministrativa della «E-Social società cooperativa sociale - onlus in liquidazione», in Roma e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Legacoop ha chiesto che la società «E-Social società cooperativa sociale - onlus in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione della Legacoop, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;


Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2017, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di € 305.429,00 si riscontrano debiti a breve di € 639.839,00 ed un patrimonio netto negativo di € -441.946,00;

Vista la nota con la quale la Legacoop ha richiesto l'urgenza dell'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Considerato che in data 7 giugno 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;



Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Considerato che, in data 8 agosto 2018, presso Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 8 agosto 2018, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Nicola Carbone;

Decreta:

Art. 1.

La «E-Social società cooperativa sociale - onlus in liquidazione», con sede in Roma (codice fiscale 08487961008) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicola Carbone (codice fiscale CRB-NCL65T22C034D), nato a Cassino (FR) il 22 dicembre 1965 e domiciliato in Roma, via Livorno, n. 7.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 agosto 2018

*Il Ministro: DI MAIO*

18A05677

DECRETO 9 agosto 2018.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Cooperativa sociale ABC SOS a r.l. in liquidazione», in Roma.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2018 n. 177/2018, con il quale la Cooperativa Sociale ABC SOS a r.l. in liquidazione, con sede in Roma (codice fiscale n. 04867410583) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Stefano Capponi ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 23 marzo 2018, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di non accettare l'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Stefano Capponi dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-sexiesdecies, 2545-septiesdecies, secondo comma e 2545-octiesdecies del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore della società in premessa, il dott. Stefano Guidotti, nato ad Alatri (FR) il 13 novembre 1974 (codice fiscale GDTSFN74S13A123W), domiciliato in Roma, via Panisperna, n. 95, in sostituzione del dott. Stefano Capponi, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 agosto 2018

*Il Ministro: DI MAIO*

18A05678





DECRETO 9 agosto 2018.

**Sostituzione del commissario liquidatore della «Shipping soc. coop.», in Roma.**

IL MINISTRO  
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto ministeriale del 7 marzo 2018 n. 181/2018, con il quale la «Shipping Soc. coop., con sede in Roma (codice fiscale n. 11625461006) è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ed il dott. Giuseppe Gencarelli ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 21 marzo 2018, con la quale il citato commissario liquidatore ha comunicato di non accettare l'incarico conferitogli;

Ritenuto necessario provvedere alla sostituzione del dott. Giuseppe Gencarelli dall'incarico di commissario liquidatore della società sopra indicata;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, ai sensi della nota in data 25 giugno 2015, contenente «Aggiornamento della banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi ex artt. 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore della società in premessa la rag. Cinzia Ragno, nata a Roma il 12 luglio 1963 (codice fiscale RGNCNZ63L52H501D), ivi domiciliata in via San Tommaso d'Aquino, n. 15, in sostituzione del dott. Giuseppe Gencarelli, rinunciatario.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 9 agosto 2018

*Il Ministro:* DI MAIO

18A05679

PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 22 agosto 2018.

**Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Umbria nelle iniziative finalizzate a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della medesima regione.** (Ordinanza n. 541).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli artt. 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2017, con la quale è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della regione Umbria;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, con la quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della regione Umbria è stato prorogato di 180 giorni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 486 del 19 ottobre 2017 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della regione Umbria»;


Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Vista la nota del Presidente della Regione Umbria - Commissario delegato prot. n. 155880 del 27 luglio 2018;

D'intesa con la Regione Umbria;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;



Dispone:

Art. 1.

1. La Regione Umbria è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinata a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il dirigente del servizio rischio sismico della Regione Umbria è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2 il commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 486 del 19 ottobre 2017, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il dirigente del servizio rischio sismico della Regione Umbria, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative della Regione nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il dirigente del servizio rischio sismico della Regione Umbria provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6072 aperta ai sensi dell'art. 2 comma 2, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 486 del 19 ottobre 2017, che viene allo stesso intestata fino al 21 agosto 2019, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.

6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative di cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il dirigente del Servizio rischio sismico della Regione Umbria può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Umbria ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 6.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il dirigente del servizio rischio sismico della Regione Umbria, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.


11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2018

*Il Capo del Dipartimento:* BORRELLI

18A05718



ORDINANZA 22 agosto 2018.

**Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Lazio nelle iniziative finalizzate a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della medesima regione.** (Ordinanza n. 540).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2017, con la quale è dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, con la quale lo stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio è stato prorogato di centottanta giorni;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 474 del 14 agosto 2017 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio»;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 530 del 6 luglio 2018 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Regione Lazio.»;

Ravvisata la necessità di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuità, delle iniziative finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza ai sensi degli articoli 26 e 27, comma 5, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attività e degli interventi ancora non ultimati;

Vista la nota del Presidente della Regione Lazio - Commissario delegato n. 484604 del 3 agosto 2018;

D'intesa con la Regione Lazio;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.


1. La Regione Lazio è individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attività necessarie al superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eventi atmosferici di cui in premessa.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Presidente della Regione Lazio è individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti in rimodulazioni dei piani delle attività già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza. Egli è autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dalla data di adozione del presente provvedimento, sulla base della documentazione amministrativo-contabile inerente la gestione commissariale, già in possesso dello stesso, le attività occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento delle opere realizzate ai Soggetti ordinariamente competenti.

3. Entro il termine di cui al comma 2 il Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 474 del 14 agosto 2017, provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attività svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attività ancora in corso con relativo quadro economico.

4. Il Presidente della Regione Lazio, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di competenza si avvale delle strutture organizzative della Regione nonché della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse già disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Presidente della Regione Lazio provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6075, aperta ai sensi dell'art. 2 comma 2, della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 474 del 14 agosto 2017, che viene allo stesso intestata fino al 21 agosto 2019, salvo proroga da disporsi con successivo provvedimento previa relazione che motivi adeguatamente la necessità del perdurare della contabilità medesima in relazione con il cronoprogramma approvato e con lo stato di avanzamento degli interventi. Il predetto soggetto è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2.





6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilità speciale, il Presidente della Regione Lazio può predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticità, da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalità sopra indicate.

7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della protezione civile, le risorse residue relative al predetto Piano giacenti sulla contabilità speciale sono trasferite al bilancio della Regione Lazio ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente è tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione del Piano di cui al comma 6.

8. Non è consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 5 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione civile.

9. All'esito delle attività realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per le emergenze nazionali, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza.

10. Il Presidente della Regione Lazio, a seguito della chiusura della contabilità speciale di cui al comma 5, provvede, altresì, ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attività poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.

11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 27, comma 4, del decreto legislativo n. 1 del 2018.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 agosto 2018

*Il Capo del Dipartimento:* BORRELLI

18A05719

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 agosto 2018.

**Classificazione del medicinale per uso umano «Herzuma», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.** (Determina n. DG/1322/2018).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;


Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;



Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Visto l'art. 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Vista la determinazione n. 770/2018 dell'11 maggio 2018, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 122 del 28 maggio 2018, relativa alla classificazione del medicinale ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189, di medicinali per uso umano approvati con procedura centralizzata;

Vista la domanda con la quale la società Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l. ha chiesto la classificazione della confezione con A.I.C. n. 046106011/E;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 9 aprile 2018;

Visto il parere del comitato prezzi e rimborso nella seduta del 27 giugno 2018;

Vista la deliberazione n. 24 in data 27 luglio 2018 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Il medicinale HERZUMA nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

carcinoma mammario;

carcinoma mammario metastatico;

«Herzuma» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo:

in monoterapia per il trattamento di pazienti che hanno ricevuto almeno due regimi chemioterapici per la malattia metastatica. La chemioterapia precedentemente somministrata deve aver contenuto almeno una antraciclina e un taxano, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I pazienti positivi al recettore ormonale devono inoltre non aver risposto alla terapia ormonale, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti;

in associazione al paclitaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica e per i quali non è indicato il trattamento con antracicline;

in associazione al docetaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica;

in associazione ad un inibitore dell'aromatasi nel trattamento di pazienti in postmenopausa affetti da MBC positivo per i recettori ormonali, non precedentemente trattati con trastuzumab;

carcinoma mammario in fase iniziale:


«Herzuma» è indicato nel trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo:

dopo chirurgia, chemioterapia (neoadiuvante o adiuvante) e radioterapia (se applicabile);

dopo chemioterapia adiuvante con doxorubicina e ciclofosfamida, in associazione a paclitaxel o docetaxel;

in associazione a chemioterapia adiuvante con docetaxel e carboplatino;

in associazione a chemioterapia neoadiuvante, seguito da terapia con «Herzuma» adiuvante, nella malattia localmente avanzata (inclusa la forma infiammatoria) o in tumori di diametro > 2 cm;



«Herzuma» deve essere utilizzato soltanto in pazienti con carcinoma mammario metastatico o in fase iniziale i cui tumori presentano iperespressione di HER2 o amplificazione del gene HER2 come determinato mediante un test accurato e convalidato;

carcinoma gastrico metastatico:

«Herzuma» in associazione a capecitabina o 5-fluorouracile e cisplatino è indicato nel trattamento di pazienti adulti con adenocarcinoma metastatico dello stomaco o della giunzione gastroesofagea HER2 positivo, che non siano stati precedentemente sottoposti a trattamento antitumorale per la malattia metastatica. «Herzuma» deve essere somministrato soltanto a pazienti con carcinoma gastrico metastatico (MGC) i cui tumori presentano iperespressione di HER2, definita come un risultato IHC2+ e confermata da un risultato SISH o FISH, o definita come un risultato IHC3+. Devono essere utilizzati metodi di determinazione accurati e convalidati.

Confezione: 150 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 150 mg - 1 flaconcino - A.I.C. n. 046106011/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 512,33. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 845,54.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio su prezzo *ex factory* alle strutture pubbliche, comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Herzuma» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

Art. 2.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Herzuma» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo (RNRL).

Art. 3.

#### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 4.

#### *Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 9 agosto 2018

*Il direttore generale:* MELAZZINI

18A05715

DETERMINA 10 agosto 2018.

**Regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Kanjinti».** (Determina n. DG/1323/2018).

*Per il regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Kanjinti», autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 16 maggio 2018 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:*

*EU/1/18/1281/001 - 150 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 150 mg - 1 flaconcino;*

*EU/1/18/1281/002 - 420 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 420 mg - 1 flaconcino.*


*Titolare A.I.C.: Amgen Europe B.V., Breda - Minervum 7061 - NL-4817ZK Breda (Paesi Bassi).*

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,





convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visti il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto il decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Visto il decreto del Ministro della salute del 31 gennaio 2017, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 6 febbraio 2017, al n. 141, con cui il prof. Mario Melazzini è stato confermato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 85, comma 20 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3;

Visto il regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Vista la domanda con la quale la ditta Amgen Europe B.V. ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'11 giugno 2018;

Visti i pareri del comitato prezzi e rimborso nelle sedute del 25 giugno 2018 e del 24 luglio 2018;

Vista la deliberazione n. 24 del 27 luglio 2018 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

*Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.*

Alla specialità medicinale KANJINTI nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale.

Confezioni:

150 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 150 mg - 1 flaconcino - A.I.C. n. 046547016/E (in base 10);


420 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 420 mg - 1 flaconcino - A.I.C. n. 046547028/E (in base 10).

Indicazioni terapeutiche:

carcinoma mammario;

carcinoma mammario metastatico;

«Kanjinti» è indicato per il trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario metastatico (MBC) HER2 positivo;



in monoterapia per il trattamento di pazienti che hanno ricevuto almeno due regimi chemioterapici per la malattia metastatica. La chemioterapia precedentemente somministrata deve aver contenuto almeno una antraciclina e un taxano, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti. I pazienti positivi al recettore ormonale devono inoltre non aver risposto alla terapia ormonale, tranne nel caso in cui il paziente non sia idoneo a tali trattamenti;

in associazione al paclitaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica e per i quali non è indicato il trattamento con antracicline;

in associazione al docetaxel per il trattamento di pazienti che non sono stati sottoposti a chemioterapia per la malattia metastatica;

in associazione ad un inibitore dell'aromatasi nel trattamento di pazienti in postmenopausa affetti da MBC positivo per i recettori ormonali, non precedentemente trattati con trastuzumab;

carcinoma mammario in fase iniziale:

«Kanjinti» è indicato nel trattamento di pazienti adulti con carcinoma mammario in fase iniziale (EBC) HER2 positivo:

dopo chirurgia, chemioterapia (neoadiuvante o adiuvante) e radioterapia (se applicabile);

dopo chemioterapia adiuvante con doxorubicina e ciclofosfamide, in associazione a paclitaxel o docetaxel;

in associazione a chemioterapia adiuvante con docetaxel e carboplatino;

in associazione a chemioterapia neoadiuvante, seguito da terapia con «Kanjinti» adiuvante, nella malattia localmente avanzata (inclusa la forma infiammatoria) o in tumori di diametro > 2 cm;

«Kanjinti» deve essere utilizzato soltanto in pazienti con carcinoma mammario metastatico o in fase iniziale i cui tumori presentano iperespressione di HER2 o amplificazione del gene HER2 come determinato mediante un test accurato e convalidato;

carcinoma gastrico metastatico:

«Kanjinti» in associazione a capecitabina o 5-fluorouracile e cisplatino è indicato nel trattamento di pazienti adulti con adenocarcinoma metastatico dello stomaco o della giunzione gastroesofagea HER2 positivo, che non siano stati precedentemente sottoposti a trattamento antitumorale per la malattia metastatica;

«Kanjinti» deve essere somministrato soltanto a pazienti con carcinoma gastrico metastatico (MGC) i cui tumori presentano iperespressione di HER2, definita come un risultato IHC2+ e confermata da un risultato SISH o FISH, o definita come un risultato IHC3+. Devono essere utilizzati metodi di determinazione accurati e convalidati.

## Art. 2.

### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

La specialità medicinale «Kanjinti» è classificata come segue.

Confezioni:

150 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 150 mg - 1 flaconcino - A.I.C. n. 046547016/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 512,32. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 845,54;

420 mg - polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso endovenoso - flaconcino (vetro) - 420 mg - 1 flaconcino - A.I.C. n. 046547028/E (in base 10). Classe di rimborsabilità: H. Prezzo *ex factory* (IVA esclusa): € 1.434,50. Prezzo al pubblico (IVA inclusa): € 2.367,52.

Validità del contratto: 24 mesi.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale ivi comprese le strutture private accreditate sanitarie come da condizioni negoziali.

La classificazione di cui alla presente determinazione ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Kanjinti» è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C (nn).

## Art. 3.

### *Classificazione ai fini della fornitura*

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Kanjinti» è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologi (RNRL).

## Art. 4.

### *Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.



Il titolare dell'A.I.C. del farmaco biosimilare è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo n. 219/2006 che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Art. 5.

*Disposizioni finali*

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 10 agosto 2018

*Il direttore generale:* MELAZZINI

18A05716

## BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 31 luglio 2018.

### Disciplina della Centrale di Allarme Interbancaria.

#### IL DIRETTORIO DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 31, comma 3, del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736, come modificato dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

Visto l'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro della giustizia, sentita la Banca d'Italia ed il garante per la protezione dei dati personali, per la disciplina delle modalità di trasmissione, rettifica ed aggiornamento dei dati da inserire nell'archivio previsto dal comma 1 del medesimo articolo nonché per l'individuazione delle modalità con cui la Banca d'Italia, attenendosi ai dati trasmessi, provvede al loro trattamento e ne consente la consultazione;

Visto l'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, che prevede l'emanazione di un regolamento della Banca d'Italia per la disciplina delle modalità e delle procedure relative alle attività previste dal regolamento ministeriale di cui al citato art. 36, comma 2, del medesimo decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nonché per la determinazione dei criteri generali per la quantificazione dei costi per l'accesso e la consultazione dell'archivio da parte delle banche, degli intermediari vigilati e degli uffici postali;

Visto il decreto del Ministro della giustizia 7 novembre 2001, n. 458, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante il regolamento sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento;

Visto il regolamento adottato dalla Banca d'Italia il 29 gennaio 2002, come modificato il 16 marzo 2005, adottato ai sensi dell'art. 36, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 che disciplina le modalità e le procedure relative alle attività previste dal medesimo regolamento ministeriale;

Visto l'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 3 ottobre 2014, n. 205;

Visto l'art. 7, comma 5, del regolamento della Banca d'Italia del 22 marzo 2016;

Visto l'art. 146 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia);

Ritenuta la necessità di adeguare il citato regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002 sul funzionamento dell'archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento al nuovo quadro normativo che disciplina la presentazione al pagamento in forma elettronica dell'assegno;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

E M A N A

il seguente regolamento:

#### Art. 1.

*Abrogazione dell'art. 6 del regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002*

L'art. 6 del regolamento della Banca d'Italia del 29 gennaio 2002, come modificato il 16 marzo 2005, è abrogato.

#### Art. 2.


*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 2018

*Il Governatore:* Visco

18A05692





## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

#### Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai Buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice Istat FoI ex-Tabacchi relativo a giugno 2018, è pari a: 102,20. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti [www.cdp.it](http://www.cdp.it)

con riguardo ai Buoni fruttiferi postali indicizzati a scadenza, ai BFPPremia ed ai BFPEuropa la media dell'indice Euro Stoxx 50 relativo ad agosto 2018, è pari a 3385,740. La media è pari alla media aritmetica dei valori ufficiali di chiusura dell'Indice Euro Stoxx 50 rilevati nei giorni 13, 14, 15, 16 e 17 agosto 2018. Informazioni sulle serie di buoni fruttiferi interessate, sul relativo meccanismo di indicizzazione e sugli eventuali premi sono disponibili sul sito di Cassa depositi e prestiti [www.cdp.it](http://www.cdp.it)

18A05769

### MINISTERO DELLA SALUTE

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Diluyente per i vaccini aviari Merial» da somministrare per via oculare.

*Estratto provvedimento n. 583 del 6 agosto 2018*

Medicinale veterinario: DILUENTE PER I VACCINI AVIARI Merial da somministrare per via oculare.

Confezioni: tutte (A.I.C. n. 103717).

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.A. via Vittor Pisani 16 - 20124 Milano.

Oggetto del provvedimento:

Raggruppamento di 2 variazioni tipo IAIN:

tipo IAIN n. A.1 - modifiche del nome e/o del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;

tipo IAIN n. A.5 - modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità);

a) Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, compresi il rilascio dei lotti.

Variazione tipo IB n. A.2.b. - modifiche nella denominazione (di fantasia) del medicinale per i prodotti autorizzati secondo la procedura nazionale.

Si autorizza per il medicinale veterinario indicato in oggetto, le seguenti modifiche: modifica del nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

da: Merial Italia S.p.A. via Vittor Pisani 16 - 20124 Milano

a: Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. via Lorenzini, 8 - 20139 Milano.

Modifica del nome del fabbricante del prodotto finito responsabile del confezionamento secondario, del controllo e del rilascio dei lotti di fabbricazione

da: Merial Italia S.p.A. via Baviera, 9 - 35027 Noventa Padovana (PD)

a: Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A via Baviera, 9 - 35027 Noventa Padovana (PD).

Modifiche nella denominazione (di fantasia) del medicinale per i prodotti autorizzati secondo la procedura nazionale

da: Diluyente per i vaccini aviari Merial da somministrare per via oculare

a: Diluyente per i vaccini aviari Boehringer Ingelheim da somministrare per via oculare.

Per effetto delle suddette variazioni, gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

Gli stampati dei nuovi lotti del medicinale non ancora rilasciati devono essere aggiornati con le suddette modifiche entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

18A05684

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Enroxal 100 mg/ml» soluzione orale per polli e tacchini.

*Estratto provvedimento n. 580 del 3 agosto 2018*

Medicinale veterinario: ENROXAL 100 mg/ml soluzione orale per polli e tacchini.

N. A.I.C.: 104590.

Confezioni: tutte.

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenia.

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: IE/V/0318/001/IA/006.

Variazione di tipo C.I.1.a modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglietto illustrativo, destinate ad attuare il risultato di un procedimento di rinvio dell'Unione del medicinale che rientra nel campo d'applicazione definito per il procedimento.

Si autorizzano le seguenti modifiche: l'indicazione per il trattamento di infezioni causate da E. coli sensibili all'enrofloxacin nei polli e nei tacchini deve essere eliminata dagli stampati illustrativi che devono essere di conseguenza modificati come di seguito:

RCP 4.2 «Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione»

Trattamento delle infezioni causate dai seguenti batteri sensibili all'enrofloxacin:

Polli:

*Mycoplasma gallisepticum;*

*Mycoplasma synoviae;*

*Avibacterium paragallinarum;*

*Pasteurella multocida.*

Tacchini:

*Mycoplasma gallisepticum;*

*Mycoplasma synoviae;*

*Pasteurella multocida.*

RCP 5.1 Proprietà farmacodinamiche

Spettro antibatterico

L'enrofloxacin è attiva nei confronti di molti batteri Gram-negativi, i batteri Gram-positivi e *Mycoplasma* spp. In vitro è stata dimostrata la sensibilità di ceppi di: (i) specie Gram-negative come *Pasteurella multocida* e *Avibacterium (Haemophilus) paragallinarum* e (ii) *Mycoplasma gallisepticum* e *Mycoplasma synoviae*. (Vedere paragrafo 4.5).



#### Tipi e meccanismi della resistenza

È stato segnalato che la resistenza ai fluorochinoloni trae origine da cinque cause, (i) mutazioni puntiformi nei geni che codificano per la DNA girasi e/o la topoisomerasi IV, che portano ad alterazioni del rispettivo enzima, (ii) alterazioni della permeabilità ai farmaci nei batteri Gram-negativi, (iii) meccanismi di efflusso, (iv) resistenza mediata da plasmidi e (v) proteine protettive della girasi. Tutti i meccanismi portano a una ridotta sensibilità dei batteri ai fluorochinoloni. La resistenza crociata all'interno della classe degli antimicrobici dei fluorochinoloni è comune.

Gli stampati delle confezioni già rilasciate sul territorio nazionale dovranno essere aggiornati entro centoventi giorni dal ricevimento della nota 0011252-07/05/2018-DGSAF-MDS-P.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**18A05685**

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Tintura di iodio Candioli».

*Estratto provvedimento n. 582 del 6 agosto 2018*

Medicinale veterinario: TINTURA DI IODIO CANDIOLI.

Confezioni: tutte.

A.I.C. n. 100361017.

Titolare A.I.C.: Istituto profilattico e farmaceutico Candioli & C. S.p.A. via A. Manzoni, 2 - 10092 Beinasco (TO) Italia.

Oggetto del provvedimento: variazione di tipo B.II.b.1.a; B.II.b.1.b; B.II.b.1.e; B.II.b.2.c.2.

Si autorizza per il medicinale veterinario indicato in oggetto, le seguente modifica:

Sostituzione del sito attualmente autorizzato Donini S.r.l con il sito Unione Commerciale Lombardia S.p.A., via G. Di Vittorio, 36 - Brescia, 25125 Italia, per le attività di fabbricazione, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti di prodotto finito.

Per effetto della suddetta variazione si modificano le sezioni pertinenti del foglietto illustrativo e dell'etichettatura del confezionamento primario e secondario.

I lotti già presenti sul mercato possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**18A05686**

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Floxatril soluzione orale 100 mg/ml» per polli e tacchini.

*Estratto provvedimento n. 578 del 1° agosto 2018*

Medicinale veterinario: FLOXATRIL soluzione orale 100mg/ml per polli e tacchini.

Confezioni: A.I.C. n. 103824.

Titolare dell'A.I.C.: VIRBAC, 13 ème rue LID - BP 27 - 06511 Carros Cedex, France.

Oggetto del provvedimento:

Numero procedura europea: IE/V/0181/001/IA/008.

Variazione di tipo C.II.a modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglietto illustrativo, destinate ad attuare il risultato di un procedimento di rinvio dell'Unione del medicinale che rientra nel campo d'applicazione definito per il procedimento.

Per effetto della suddetta variazione, l'indicazione per il trattamento di infezioni causate da E. coli sensibili all'enrofloxacinina nei polli e nei tacchini deve essere eliminata dagli stampati illustrativi e modificati come segue:

Alla sezione «Indicazioni per l'utilizzazione, specificando le specie di destinazione»

Trattamento delle infezioni causate dai seguenti batteri sensibili all'enrofloxacinina:

Polli:

*mycoplasma gallisepticum*;

*mycoplasma synoviae*;

*avibacterium paragallinarum*;

*pasteurella multocida*.

Tacchini:

*mycoplasma gallisepticum*;

*mycoplasma synoviae*;

*pasteurella multocida*.

Proprietà farmacodinamiche

Spettro antibatterico

L'enrofloxacinina è attiva nei confronti di molti batteri Gram-negativi, i batteri Gram-positivi e Mycoplasma spp. In vitro è stata dimostrata la sensibilità di ceppi di: (i) specie Gram-negative come *Pasteurella multocida* e *Avibacterium (Haemophilus) paragallinarum* e (ii) *Mycoplasma gallisepticum* e *Mycoplasma synoviae*. (Vedere paragrafo 4.5).

Gli stampati delle confezioni già rilasciate sul territorio nazionale dovranno essere aggiornati entro 120 giorni dal ricevimento della nota 0011252-07/05/2018-DGSAF-MDS-P.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**18A05687**

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Stabox 5% Premix»

*Estratto provvedimento n. 574 del 31 luglio 2018*

Medicinale veterinario: STABOX 5% Premix.

Confezioni: A.I.C. n. 102486053.

Titolare dell'A.I.C.: Virbac Francia, 1ère Avenue 2065 m - Lid, 06516, Carros - Francia.

Oggetto del provvedimento: domanda di variazione IAN: B.II.e.6.a.

Si autorizzano le modifiche come di seguito descritte:

Relativamente al confezionamento primario, buste da 25 kg, il nuovo confezionamento è costituito da 4 pellicole successive:

1 pellicola interna di polietilene a bassa densità;

1 pellicola di carta kraft;

1 pellicola composta da un complesso di carta kraft, polietilene ed alluminio;

1 pellicola esterna di carta kraft.

Per effetto della variazione il riassunto delle caratteristiche del prodotto deve essere modificato nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**18A05688**



**Registrazione mediante procedura centralizzata, attribuzione del numero identificativo nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione del medicinale per uso veterinario «Dany's Bienenwohl».**

*Estratto provvedimento n. 502 del 12 luglio 2018*

Registrazione mediante Procedura Centralizzata.

Attribuzione Numero Identificativo Nazionale (N.I.N.) e regime di dispensazione.

Titolare A.I.C.: Dany Bienenwohl GmbH.

Specialità medicinale: DANY'S BIENENWOHL.

Confezioni autorizzate: 2.

EU/2/18/225 - soluzione e polvere per dispersione per alveare per api mellifere - N.I.N. 105247.

Ditta titolare	Medicinale	Confezione	NIN	Procedura europea
Dany Bienenwohl GmbH	Dany's Bienenwohl	Flacone da 375 g più bustina di polvere da 125 g	105247 - 011	EU/2/18/225/001
Dany Bienenwohl GmbH	Dany's Bienenwohl	Flacone da 750 g più bustina di polvere da 125 g	105247 - 023	EU/2/18/225/002

Regime di dispensazione: SOP - Senza obbligo di prescrizione.

Le confezioni dei prodotti in oggetto devono essere poste in commercio così come autorizzate con decisione dall'Unione europea con i numeri identificativi nazionali attribuiti da questa amministrazione e con il regime di dispensazione indicato.

Il presente provvedimento ha valenza dalla data della decisione della UE.

**18A05689**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario**

*Estratto provvedimento n. 573 del 31 luglio 2018*

Medicinali veterinari:

Amoxicillina Triidrato 25% - Filozoo A.I.C. n. 102574;

Eritromicina 20% Filozoo - A.I.C. n. 102647;

Filolinc 400 mg/g - A.I.C. n. 104734;

Filostin Sol 120 mg/g - A.I.C. n. 102461;

Filostin 100 - A.I.C. n. 104947;

Filosulfa Sol - A.I.C. n. 102657;

Filoxi Sol - A.I.C. n. 102650;

Ossitetraciclina 20% - Filozoo A.I.C. n. 102654;

Tilosina 20% Filozoo - A.I.C. n. 102663;

Filostin 120 Liquido - A.I.C. n. 102459;

Oxil 20 - A.I.C. n. 102652;

Spiramicina 20% Liquido Filozoo - A.I.C. n. 102447;

Tiamizoo 125 - A.I.C. n. 104782;

Trimetoprim 2% - Sulfadimetossina 10% FZO - A.I.C. n. 102688;

Aurospir - A.I.C. n. 102666;

Clortetra 200 Premix - A.I.C. n. 102541;

Dynaprim 120 - A.I.C. n. 102603;

Filostin 120 S - A.I.C. n. 102460;

Ossitetra 200 Premix - A.I.C. n. 102651;

Oxylan - A.I.C. n. 103079;

Sulfadimetossina 200 Premix - A.I.C. n. 102659;

Tiamulin 10 - A.I.C. n. 102661;

Tilosina 200 Premix - A.I.C. n. 102662;

Confezioni: tutte.

Titolare A.I.C.: Qalian Italia S.r.l. via del Commercio, 28/30 41012 Carpi (MO).

Oggetto del provvedimento: variazione di Tipo IAN n. A.5 - modifica del nome e/o dell'indirizzo del fabbricante/importatore del prodotto finito (compresi il rilascio dei lotti e i siti di controllo della qualità)

a) Attività per le quali il fabbricante/importatore è responsabile, compresi il rilascio dei lotti.

Si autorizza la modifica come di seguito descritta:

Modifica del nome del fabbricante del prodotto finito (tutte le fasi incluso il rilascio dei lotti)

da: Filozoo S.r.l. viale del Commercio, 28/30 41012 Carpi (MO)


a: Qalian Italia S.r.l. viale del Commercio, 28/30 41012 Carpi (MO).

Per effetto delle suddette variazioni, gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**18A05690**





**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio di taluni medicinali per uso veterinario**

*Estratto del provvedimento n. 575 del 31 luglio 2018*

Medicinali veterinari: AKIPOR (A.I.C. 102383), AMIKAVET (A.I.C. 101319), BOVALTO MILOXAN (A.I.C. 102579), BOVALTO TRI-VACTON 6 (A.I.C. 100273), CAPTALIN (A.I.C. 100051), CARDOTEK-30 (A.I.C. 100243), CARDOTEK-30 PLUS (A.I.C. 100001), CARDOTEK-30 FX (A.I.C. 101964), CEFOVET A (A.I.C. 101961), CEFOVET L (A.I.C. 102405), DERVAXIMYXO SG 33 (A.I.C. 102292), ENACARD (A.I.C. 100046), EPRINEX POUR-ON (A.I.C. 102310), EQVALAN (A.I.C. 100196), EURICAN CHP (A.I.C. 101321), EURICAN DA-L (A.I.C. 100084), EURICAN DAP-L (A.I.C. 101322), EURICAN DAPPI-L (A.I.C. 102482), EURICAN L (A.I.C. 101313), EURICAN LYME (A.I.C. 102248), EURICAN PARVO (A.I.C. 101314), EURICAN PIRO (A.I.C. 100366), EURICAN PNEUMO (A.I.C. 101326), EURICAN PRIMO (100162), FRONTLINE SPOT-ON CANI (A.I.C. 103030), FRONTLINE SPOT-ON GATTI (A.I.C. 103028), FRONTLINE SPRAY (103029), GESKYPUR G1 (A.I.C. 101327), GLUCANTIME (A.I.C. 102193), IFFAVAX IBR (A.I.C. 101309), IMMITICIDE (A.I.C. 101337), ISOFLURANE-VET (A.I.C. 103120), IVOMEK (A.I.C. 100197), IVOMEK OVINI (A.I.C. 101286), IVOMEK PLUS (A.I.C. 100296), IVOMEK POUR-ON (A.I.C. 100308), IVOMEK PREMIX (A.I.C. 102441), ORAMEK (A.I.C. 100064), PNEUMEQUINE (A.I.C. 102376), PROCACILLINA (A.I.C. 101324), PROPOSURE (A.I.C. 104502), RABISIN (A.I.C. 101311), RHINIFFA T (A.I.C. 100119), RONAXAN (A.I.C. 100327), RUVAX (A.I.C. 101599), SPECIORLAC (A.I.C. 101331), SPIRAMIN (A.I.C. 101325), STOMORGYL (A.I.C. 101332) e TRESADERM (A.I.C. 100199).

Titolare dell'A.I.C.: Merial Italia S.p.A. via Vittor Pisani 16 - 20124 Milano.

Oggetto del provvedimento:

Variazione tipo IA<sub>IN</sub> - A.1: 1 Tipo IA<sub>IN</sub> n. A.1 - Modifiche del nome e/o dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Si conferma l'accettazione delle modifiche come di seguito descritte:

modifica del nome e/o dell'indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio:

da: Merial Italia S.p.A. via Vittor Pisani 16 - 20124 Milano;

a: Boehringer Ingelheim Animal Health Italia S.p.A. via Lorenzini, 8 - 20139 Milano.

Per effetto delle suddette variazioni, gli stampati devono essere modificati nei punti pertinenti.

Gli stampati dei nuovi lotti del medicinale non ancora rilasciati devono essere aggiornati con le suddette modifiche entro e non oltre sei mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.


Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

**18A05691**

LEONARDO CIRCELLI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-GU1-202) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

	<u>CANONE DI ABBONAMENTO</u>
<b>Tipo A</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b> Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b> Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b> Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

**PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI**

*(di cui spese di spedizione € 129,11)\**  
*(di cui spese di spedizione € 74,42)\**

- annuale € **302,47**  
- semestrale € **166,36**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

*(di cui spese di spedizione € 40,05)\**  
*(di cui spese di spedizione € 20,95)\**

- annuale € **86,72**  
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

**Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.**

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

**I.V.A. 4% a carico dell'Editore**

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.


**N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**

**RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**


\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*







\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 1 8 0 8 3 1 \*

€ 1,00

